

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 aprile 2007)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema normativo è stato predisposto ai sensi della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2004" che delega il Governo ad adottare decreti legislativi relativi alla disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di regolamenti comunitari.

Il Regolamento comunitario n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 stabilisce i requisiti assicurativi minimi, adeguati a coprire la responsabilità dei vettori comunitari in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci ed a terzi, prevedendo, altresì, in capo agli Stati membri l'obbligo di irrogare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni comunitarie da parte dei vettori.

Lo schema di decreto legislativo in esame detta la disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di inottemperanza alle prescrizioni del Regolamento.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

- 1) L'articolo 1 definisce l'ambito in cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento 785/2004;
- 2) l'articolo 2 individua nell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) l'organismo deputato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni comunitarie nonché ad irrogare le sanzioni previste nello schema normativo, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo.
Alla lettera a) del predetto articolo sono, infatti, previste, tra le funzioni attribuite all'ente, quelle di regolamentazione tecnica e di attività ispettiva e sanzionatoria.
Inoltre, l'Enac è Autorità nazionale di vigilanza sul trasporto aereo, ai sensi del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
- 3) l'articolo 3 detta le sanzioni applicabili nel caso in cui il vettore, pur essendo assicurato, non esibisce una documentazione conforme a quella prescritta. La fattispecie afferisce ai casi in cui il vettore esibisce una documentazione incompleta oppure è sprovvisto di tale documentazione.
Il vettore extracomunitario è autorizzato al decollo dal suolo italiano, previa regolarizzazione della documentazione assicurativa.
- 4) l'articolo 4 prescrive le sanzioni da irrogare al vettore comunitario, nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi fissati dal Regolamento.
Al vettore extracomunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, è proibito l'accesso agli aeroporti nazionali, sino a regolarizzazione della copertura assicurativa;
- 5) l'articolo 5 reca la modifica all'articolo 1234 del codice della navigazione.

E', infatti, stato aumentato l'importo della sanzione, che, attualmente arriva all'irrisoria cifra di milletrentadue euro;

- 6) l'articolo 6 prescrive le sanzioni applicabili nel caso in cui le violazioni, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del presente schema, siano compiute ripetutamente dal vettore nell'arco di un quinquennio;
- 7) articolo 7 si prevede, a far data dal 1 gennaio 2009, l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni in linea con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.
- 8) l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza di spesa, in quanto l'attività sanzionatoria che l'Enac è chiamato a svolgere rientra fra i compiti istituzionali previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente.

BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 785/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 APRILE 2004, RELATIVO AI REQUISITI ASSICURATIVI APPLICABILI AI VETTORI AEREI E AGLI ESERCENTI DI AEROMOBILI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2004", ed in particolare l'articolo 3, recante la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 674, di ratifica della Convenzione internazionale per la responsabilità civile verso terzi, verso i passeggeri, i bagagli e le merci trasportati, firmata a Roma il 7 ottobre 1952;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 10 gennaio 2004 di ratifica della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei ed agli esercenti di aeromobili;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 798 del Codice della navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato regolamento.

ART. 2

(Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni)

1. L'ENAC è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689.

ART. 3

(Sanzioni per documentazione irregolare)

1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
2. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, è vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa.
3. E' applicata, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.

ART. 4

(Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 del presente decreto:
 - a) al vettore o esercente che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro;
 - b) nel caso di vettore o esercente non comunitario, è applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i requisiti minimi prescritti agli articoli 6 e 7 del regolamento.

ART. 5

(Omessa assicurazione obbligatoria)

1. L'articolo 1234 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 1234

(Omessa assicurazione obbligatoria)

Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.“.

ART. 6

(Infrazioni reiterate)

1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo, da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni

dalla data in cui è stata commessa la prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate sino al triplo.

ART. 7

(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 8

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ENAC svolge i compiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.